

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2008

Approvazione del «Modello unico digitale per l'edilizia».

(GU n. 164 del 15-7-2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto il provvedimento del 22 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia del territorio recante «Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare l'art. 34-quinquies recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Modello unico digitale per l'edilizia
e caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica

1. Entro il 31 dicembre 2008 le regioni, i comuni e l'Agenzia del territorio, attraverso la commissione di cui all'art. 2, definiscono il modello unico digitale per l'edilizia per la presentazione allo

sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in materia di attivita' edilizia, comprendente anche le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali, e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi.

Art. 2.
Commissione

1. Per le attivita' di cui all'art. 1 e' istituita una commissione formata da sei componenti, nominati in egual misura su indicazione dell'ANCI, della conferenza dei presidenti delle regioni e dell'Agenzia del territorio, oltre al presidente, scelto dal dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne promuove l'attivazione.

Art. 3.
Linee guida

1. La commissione, nella definizione del modello unico digitale per l'edilizia, opera al fine di garantire la trasferibilita' delle informazioni ivi contenute nei processi amministrativi collegati, con particolare riferimento all'integrazione sistemica fra i dati relativi agli adempimenti catastali, i dati relativi ai processi autorizzativi edilizi e i dati utili all'aggiornamento delle anagrafi territoriali comunali.

2. La Commissione, nella definizione delle caratteristiche dell'infrastruttura tecnica di cui all'art. 1, garantisce, altresì, la fruibilita' del servizio per l'intero territorio nazionale, anche in relazione all'articolazione dello sviluppo delle tecnologie ICT riscontrabili negli enti locali.

Art. 4.
Efficacia

1. Il modello unificato digitale per l'edilizia e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi sono approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2009, sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ne stabilisce i termini per la progressiva e graduale adozione.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il vice Ministro dell'economia
e delle finanze
Visco